

Art. 9.2 - Tutela paesaggistico-ambientale

Le aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale sono individuate in cartografia in scala 1:10.000 - tav. 2 - con apposita grafia.

In tali aree si dovrà tendere alla conservazione dell'ambiente, fatte salve le opere di presidio idrogeologico e le normali colture agroforestali.

Sono consentiti solo gli interventi di manutenzione, demolizione senza ricostruzione degli elementi incongrui, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento degli edifici esistenti; sono consentiti altresì interventi ed opere connesse alla produzione agricola, alla fruizione ambientale e alla funzionalità ecologica dei siti, purchè previste da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, previa approfondite analisi di impatto.

Vanno attentamente evitate destinazioni d'uso deturpanti i luoghi, attività che ne impediscano una corretta fruizione o provochino rumori, odori, transiti molesti.

Il vincolo si applica:

- a) ai contesti di interesse idrogeomorfologico (carsismo e glacialismo);
- b) agli ambiti di particolare pregio ambientale;
- c) alle aree di rispetto degli elementi della cultura materiale esterne ai nuclei, per una fascia di 10 ml attorno al manufatto;
- d) alle aree poste a quota superiore al limite fitoclimatico della vegetazione arborea;
- e) alle aree dei terrazzamenti con muretti a secco;
- f) alle aree del complesso boschivo "Bandita Navette" vincolato ai sensi della L. 1497/39.

In particolare nelle aree dei terrazzamenti con muretti a secco non sono consentiti inserimenti di essenze arboree con ampio apparato radicale.

In generale la costruzione di ricoveri per attrezzi sarà consentita solo se interrata o realizzata di modeste dimensioni e completamente in pietra.